



CENTRO SANITARIO
VALPOSCHIAVO

Fondazione
Centro sanitario Valposchiavo

Statuto della Fondazione

STATUTO

FONDAZIONE CENTRO SANITARIO VALPOSCHIAVO

I. GENERALITÀ

Forma giuridica e sede

Art. 1 Sotto la denominazione "Fondazione Centro sanitario Valposchiavo" esiste una Fondazione di diritto privato, ai sensi degli art. 80 e segg. CCS/RS 210, con sede a Poschiavo.

Scopo

Art. 2 La Fondazione ha come scopo la gestione e la coordinazione di un adeguato approvvigionamento territoriale di prestazioni sanitarie, di cure per i lungodegenti e di assistenza a domicilio.

La Fondazione può stipulare accordi con il Comune di Poschiavo, di Brusio o con terzi per la fornitura di particolari prestazioni di assistenza sanitaria.

L'assunzione dei costi associati a queste alleanze deve essere regolata tramite contratto.

II. PATRIMONIO

Sostanza

Art. 3 La Fondazione rileva attivi e passivi delle Fondazioni conferenti secondo il bilancio di apertura consolidato del 1° gennaio 2016; l'eccedenza attiva ammonta a Fr. 19'585'976.—.

Il fondo di dotazione iniziale viene inoltre alimentato:

- a) dal trasferimento del patrimonio Spitex;
- b) da donazioni e devoluzioni da parte di terzi, enti o privati;
- c) da eventuali ricavi del patrimonio della Fondazione.

III. ORGANIZZAZIONE

Organi della Fondazione

Art. 4 Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Fondazione (CF)
- b) il Comitato del Consiglio di Fondazione (CCF)
- c) la Direzione Generale (DG)
- d) l'Ufficio di Revisione (UR)

IV. CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Nomine, costituzione e rimunerazione

Art. 5 Il Consiglio di Fondazione è l'organo supremo della Fondazione e si compone di sette membri, di cui **due** in rappresentanza del Comune di Poschiavo, di regola il Podestà e il responsabile del Dipartimento sanità, nominati dal Consiglio comunale;

due in rappresentanza del Comune di Brusio, di regola il Sindaco ed un altro rappresentante, nominati dal Consiglio comunale;

tre nominati congiuntamente dai Consigli comunali di Poschiavo e Brusio, i quali costituiscono il Comitato del Consiglio di Fondazione. Questi devono disporre di competenze nel campo sanitario e/o finanziario e/o imprenditoriale. Sono eleggibili anche persone non domiciliate nella Valle di Poschiavo.

Il Consiglio di Fondazione si costituisce da sé, nominando un presidente e un vicepresidente.

Il Consiglio di Fondazione fissa la remunerazione dei rispettivi membri.

Periodo di carica

Art. 6 Il periodo di carica dei membri del Consiglio di Fondazione è di quattro anni.

Esso inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

I membri sono rieleggibili al massimo per due ulteriori periodi.

Competenze

Art. 7 Rientrano nelle competenze del Consiglio di Fondazione in particolare:

- a) l'approvazione e la modifica dello statuto della Fondazione;
- b) l'approvazione e la modifica dei regolamenti organizzativi e di gestione;
- c) la stipulazione dei contratti di collaborazione per prestazioni particolari;
- d) la nomina:
 - del presidente e del vicepresidente del Consiglio di Fondazione;
 - del presidente del Comitato del Consiglio di Fondazione;
 - dell'Ufficio di Revisione;
- e) l'approvazione della relazione annuale, del conto d'esercizio e la delibera circa l'impiego dell'utile d'esercizio;
- f) il discarico ai membri del Comitato del Consiglio di Fondazione;
- g) l'approvazione del preventivo;
- h) la ratifica degli orientamenti strategici proposti dal Comitato del Consiglio di Fondazione;
- i) la regolamentazione delle persone autorizzate a firmare e a rappresentare la Fondazione;
- l) la remunerazione del Comitato del Consiglio di Fondazione;
- m) la delibera per contenuti riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio di Fondazione.
- n) la nomina dei membri della Direzione Generale e del presidente;
- o) la nomina dei medici accreditati e dei medici consiliari.

Convocazioni

Art. 8 Il Consiglio di Fondazione si riunisce ordinariamente due volte l'anno. Il primo incontro ha luogo al più tardi quattro mesi dopo la chiusura, il secondo prima della fine dell'esercizio.

Sedute straordinarie vengono convocate secondo la necessità.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta o tramite posta elettronica con un anticipo di almeno 8 giorni.

Due membri possono chiedere la convocazione del Consiglio di Fondazione indicando gli oggetti da inserire all'ordine del giorno.

In caso di necessità e qualora le circostanze ne dovessero giustificare l'attuazione, le decisioni possono avvenire anche mediante l'uso di comunicazioni in formato elettronico, in cui tutti i membri partecipano alla consultazione. La decisione presa sarà protocollata in occasione della prossima seduta.

Presidenza

Art. 9 La presidenza viene assunta dal presidente del Consiglio di Fondazione; in caso di impedimento dal vicepresidente.

Diritto di voto e verbale

Art. 10 Ogni membro del Consiglio di Fondazione ha diritto ad un voto. La sostituzione non è ammessa. Il Consiglio di Fondazione può validamente deliberare quando sono presenti almeno 6 membri.

Il Consiglio di Fondazione delibera e procede alle nomine a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità di voti decide il presidente.

Le delibere e le decisioni prese devono essere verbalizzate e il verbale trasmesso a tutti i membri del Consiglio di Fondazione.

V. COMITATO DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Nomine, costituzione e remunerazione

Art. 11 Il Comitato del Consiglio di Fondazione è composto dai tre membri nominati congiuntamente dai Consigli comunali di Poschiavo e di Brusio. Il Comitato del Consiglio di Fondazione designa, tra i suoi membri, il presidente.

L'approvazione della nomina del presidente compete al Consiglio di Fondazione.

La remunerazione del Comitato del Consiglio di Fondazione viene fissata dal Consiglio di Fondazione.

Periodo di carica

Art. 12 Il periodo di carica dei membri del Comitato del Consiglio di Fondazione è di quattro anni. I membri sono rieleggibili al massimo per ulteriori due periodi.

Competenze

Art. 13 Il Comitato del Consiglio di Fondazione ha pieni poteri salvo quelli che, a norma di legge o in virtù del presente statuto, spettano al Consiglio di Fondazione.

Ad esso compete:

- a) La supervisione e il controllo delle attività svolte dalla Fondazione;
- b) l'allestimento dei regolamenti per l'organizzazione e per la gestione delle varie strutture;
- c) la predisposizione dei contratti di collaborazione per prestazioni particolari;
- d) la definizione degli indirizzi strategici secondo le direttive del Consiglio di Fondazione;
- e) la pianificazione, il controllo e l'analisi finanziaria delle attività;
- f) la sorveglianza e la verifica circa l'osservanza delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e delle disposizioni;
- g) la designazione dei membri della Direzione Generale e del presidente;
- h) la designazione dei medici accreditati e dei medici consiliari;
- i) l'allestimento della relazione d'esercizio;
- l) la preparazione delle sedute del Consiglio di Fondazione e l'esecuzione delle rispettive delibere;
- m) l'avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti.

Convocazioni e verbali

Art. 14 Il Comitato del Consiglio di Fondazione si riunisce, secondo le necessità, su invito del presidente o su richiesta di un membro.

Il Comitato del Consiglio di Fondazione può validamente deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti decide il presidente.

Le delibere e le risoluzioni devono essere verbalizzate e il relativo verbale trasmesso a tutti i membri.

In caso di necessità e qualora le circostanze ne dovessero giustificare l'attuazione, le decisioni possono avvenire anche mediante l'uso di comunicazioni in formato elettronico, in cui tutti i membri partecipano alla consultazione. La decisione presa sarà protocollata in occasione della prossima seduta.

**Accesso agli atti
e diritto
all'informazione**

Art. 15 Ogni membro del Comitato del Consiglio di Fondazione ha il diritto di accedere agli atti e di ricevere le appropriate informazioni relative alla gestione della Fondazione.

Deleghe

Art. 16 Il Comitato del Consiglio di Fondazione delega la gestione operativa alla Direzione Generale e al presidente. Le funzioni e le competenze sono regolate nel regolamento di gestione.

VI. DIREZIONE GENERALE

**Nomina e
composizione**

Art. 17 Il Consiglio di Fondazione nomina la Direzione Generale e il presidente della Direzione Generale. La Direzione Generale è composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri. Tutte le strutture, Ospedale San Sisto, Casa Anziani e Spitex sono rappresentate con almeno un membro.

Competenze

Art. 18 Alla Direzione Generale spetta:

- a) la gestione operativa delle attività svolte dalla Fondazione;
- b) la promozione e il coordinamento del piano strategico;
- c) l'elaborazione dei dati guida per l'allestimento dei consuntivi, della relazione d'esercizio e dei preventivi;
- d) la collaborazione alla definizione ed alla stesura dei vari regolamenti;
- e) la partecipazione, su richiesta di ambedue le parti, alle sedute del Comitato del Consiglio di Fondazione con voto consultivo.

**Competenze del
presidente**

Art. 19 Al presidente spetta:

- a) la cura degli interessi e la rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi;
- b) la preparazione delle sedute della Direzione Generale;
- c) l'informazione regolare al presidente del Comitato del Consiglio di Fondazione;

Convocazioni e verbale

Art. 20 Il presidente della Direzione Generale convoca periodicamente i membri della Direzione Generale e predispone l'ordine del giorno. Ogni membro può pretendere la messa all'ordine del giorno di una trattanda.

Le riunioni della Direzione Generale sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei membri; le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. A parità di voti decide il presidente.

I contenuti delle rispettive sedute devono essere verbalizzati e il relativo verbale trasmesso a tutti i membri della Direzione Generale e al presidente del Comitato del Consiglio di Fondazione.

VII. UFFICIO DI REVISIONE

Ufficio di Revisione

Art. 21 Il Consiglio di Fondazione nomina l'Ufficio di Revisione.

L'organo di revisione viene eletto per la durata di un anno ed è rieleggibile.

Requisiti

Art. 22 L'Ufficio di Revisione deve adempiere i requisiti legali relativi all'abilitazione professionale secondo la Legge sui revisori (LSR) e all'indipendenza (art. 728 CO e art. 11 LSR).

VIII. CHIUSURA DEI CONTI E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Esercizio

Art. 23 L'esercizio della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

I conti annuali composti dal bilancio, dal conto economico e dalle note integrative devono essere compilati conformemente alle specifiche disposizioni vigenti.

Ripartizione degli utili

Art. 24 L'utile risultante dal bilancio può essere impiegato unicamente per la realizzazione di attività conformi allo scopo della Fondazione.

IX. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Autorità di vigilanza

Art. 25 Autorità di vigilanza della Fondazione è l'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni.

Liquidazione

Art. 26 In caso di scioglimento della Fondazione dovuto a imposizioni legali, il patrimonio rimanente sarà devoluto a favore di un'altra Fondazione o di un altro Ente di utilità pubblica che persegue le stesse o analoghe finalità.

Il Consiglio di Fondazione ha approvato la revisione parziale dello statuto il 2 marzo 2020.

Poschiavo, 2 marzo 2020

Giovanni Jochum
Presidente del Consiglio di Fondazione

Dr. med. Emanuele Bontognali
Presidente del Comitato del Consiglio di Fondazione